

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

*Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)*

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 7 luglio 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.15.

Governo del territorio.

Testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 giugno 2004.

Francesco STRADELLA, *presidente*, comunica che sono pervenuti subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati, nell'ultima seduta, dal relatore e dal Governo (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che la Commissione procederà, nella seduta odierna, all'esame delle sole proposte emendative relative all'articolo 1, che sono state accantonate in precedenti sedute, nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 499 del 30 giugno 2004*).

Maurizio Enzo LUPI (FI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 1.8 Realacci e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.15, invitando altresì i presentatori al ritiro del subemendamento Parolo 0.1.15.1.

In relazione al suo emendamento 1.15, fa inoltre presente che esso recepisce le osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali: la materia potrà peraltro costituire oggetto di ulteriore approfondimento, in occasione del seguito dell'esame del provvedimento.

Il viceministro Ugo MARTINAT esprime un orientamento conforme a quello del relatore.

Alfredo SANDRI (DS-U), con riferimento all'emendamento 1.15 del relatore, ricorda che l'articolo 1 del testo unificato riguarda la definizione di governo del territorio. In proposito, occorre dunque tenere presente che l'emendamento del relatore si muove nella direzione di un drastico

ridimensionamento di tale nozione: lo stralcio della materia della tutela del paesaggio dalla definizione di governo del territorio finisce infatti per causare una situazione di legislazione parallela tra piani regionali e vincoli stabiliti dalle Soprintendenze, mettendo inoltre in discussione la stessa portata della «legge obiettivo».

Tino IANNUZZI (MARGH-U), ribadendo il consueto clima collaborativo che caratterizza i lavori della Commissione, fa presente che l'emendamento del relatore è stato presentato senza una adeguata motivazione, con il rischio che si crei confusione tra due piani distinti. Infatti, da una parte, si mantengono ferme le competenze legislative dello Stato e delle regioni, e dunque non si modifica la disciplina relativa alla tutela del paesaggio; d'altra parte, si estrapola tale materia dalla nozione di governo del territorio, che si trova di conseguenza ad essere ridotta alla mera attività costruttiva e di trasformazione fisica del territorio. Ribadisce che la materia della tutela del paesaggio attiene invece al momento genetico, e non successivo, delle scelte di trasformazione del suolo e di programmazione del territorio.

Mauro CHIANALE (DS-U), invitando il relatore ad una più approfondita riflessione sull'emendamento presentato, rileva che alla definizione di governo del territorio spetta un ambito operativo più ampio e che il sottrarre a tale nozione una competenza così importante fa venir meno un presupposto essenziale per il corretto e pieno svolgimento dell'attività di programmazione. Sottolinea inoltre che un'ulteriore difficoltà è data dalla perdita del principio di reciprocità tra le attività di programmazione svolte a livello nazionale, regionale e comunale.

Ugo PAROLO (LNFP) ritiene fondate e condivisibili le considerazioni svolte dai deputati dei gruppi di opposizione, osservando che il suo subemendamento ripropone una definizione di governo del territorio fedele alla versione iniziale. Osserva che, considerato che il governo del territorio non è concepibile senza la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, non è ben chiara la *ratio* che sta alla base dell'emendamento presentato dal relatore. Pur comprendendo le preoccupazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali, ricorda che il comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato riconosce pienamente la competenza dello Stato sui beni culturali. Comprendendo, altresì, la gravosità dell'impegno del relatore nel mediare e consolidare il consenso dei diversi soggetti su un testo così complesso, sottolinea tuttavia che le diverse amministrazioni dello Stato sono chiamate a svolgere funzioni politiche, oltre che burocratiche, e che non è pensabile che il testo unificato rischi di arenarsi sulla definizione contenuta all'articolo 1. Alla luce di tutte queste considerazioni, pur ribadendo le sue forti perplessità, ritira comunque il proprio subemendamento 0.1.15.1, chiedendo tuttavia un chiaro impegno del Ministero dei beni e delle attività culturali a riconsiderare le proprie posizioni.

Fabrizio VIGNI (DS-U) fa proprio il subemendamento Parolo 0.1.15.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Parolo 0.1.15.1, fatto proprio dal deputato Vigni, approva l'emendamento 1.15 del relatore e respinge l'emendamento Realacci 1.8.

Maurizio Enzo LUPPI (FI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.14 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.15 del Governo. In riferimento alle questioni sollevate in precedenza, fa altresì presente che, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, non è da escludere una nuova valutazione della materia. Osserva inoltre che la definizione ampia di governo del territorio finirebbe per scontrarsi inevitabilmente con la disciplina dettata dal nuovo titolo V della Costituzione e che pertanto non risponde a buon senso procedere nell'esame senza affrontare una fase di raccordo con le amministrazioni dello Stato. Osserva altresì che la recente emanazione del «codice dei beni

culturali» induce a guardare con preoccupazione alla nozione ampia di governo del territorio per quanto riguarda gli eventuali conflitti tra lo Stato e le regioni, nonché la piena attuazione del codice stesso. Infine, sottolinea che è inevitabile dichiarare in modo esplicito che la materia dei beni culturali e quella ambientale ricadono nella competenza statale, per prevenire situazioni di grave confusione.

Il viceministro Ugo MARTINAT esprime un orientamento conforme a quello del relatore in ordine agli emendamenti 2.14 del relatore e 2.15 del Governo.

Alfredo SANDRI (DS-U) ricorda che il testo unificato avrebbe dovuto fin dall'inizio essere discusso nel pieno coinvolgimento di tutti i ministeri interessati. Poiché è stata fatta la scelta di legiferare sul governo del territorio e non sulla stretta materia urbanistica, la legge statale dovrebbe disciplinare il raccordo tra le diverse competenze statali. Nel caso del Ministero dei beni e delle attività culturali, osserva che non si è in presenza di un raccordo e che le modalità di questo specifico intervento rafforzano la prospettiva che altre amministrazioni dello Stato possano seguire l'esempio e fare propria la stessa modalità di intervento. Se tale scenario si dovesse avverare, il provvedimento in esame si ridurrebbe ad un intervento di rango minore, limitato al campo dell'urbanistica, laddove una riforma seria richiederebbe invece il coordinamento unitario delle varie funzioni coinvolte, anche in vista delle evidenti ricadute sul piano della semplificazione.

Il viceministro Ugo MARTINAT, riferendosi agli interventi dei deputati dei gruppi di opposizione, ritiene di dover segnalare che l'intera questione della riscrittura della nozione di governo del territorio è in realtà da ascrivere ad un'anomala situazione creatasi all'interno delle strutture amministrative del Ministero dei beni e delle attività culturali e, in particolare, alle sollecitazioni, dirette e indirette, che sarebbero state esercitate da alcuni funzionari di tale amministrazione, certamente non prossimi ad un'area politica legata all'attuale maggioranza.

Rileva altresì che tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la documentazione tecnica predisposta dagli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali è stata inviata al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per il tramite di missive firmate da funzionari e non dal vertice politico di quella amministrazione. In relazione a questi fatti, intende sottolineare la dubbia linearità dell'atteggiamento assunto dai deputati dei gruppi di opposizione, che insistono in considerazioni critiche su tale questione, che è stata in realtà sollevata da ambienti della burocrazia ministeriale esclusivamente per intralciare il rapido esame del testo unificato.

Ribadisce, in conclusione, la ferma volontà del Governo affinché il provvedimento in titolo sia celermente esaminato, auspicando una eventuale riconsiderazione delle posizioni del Ministro dei beni e delle attività culturali.

Ermete REALACCI (MARGH-U), in riferimento a quanto segnalato dal viceministro Martinat, sottolinea di essere del tutto all'oscuro della vicenda e di essere interessato ad un tempestivo chiarimento in proposito. Osserva infatti che dalla descrizione fatta dal rappresentante del Governo potrebbe addirittura desumersi che il Ministro dei beni e delle attività culturali sia stato indotto a fare propria una documentazione di cui non ha compreso pienamente la portata.

Fabrizio VIGNI (DS-U), nel rilevare la gravità delle espressioni usate dal rappresentante del Governo, che giudica così sconcertanti da non poter rinvenire precedenti simili nel corso della sua pluriennale attività di parlamentare, sottolinea l'esigenza che sia al più presto fornita una chiara spiegazione in ordine alle allusioni del viceministro Martinat. In caso contrario, si riserva di valutare la presentazione di un'interrogazione al Ministro dei beni e delle attività culturali, ricordando che, in onore ad un principio di correttezza istituzionale, i funzionari di un ministero non dovrebbero essere etichettati come soggetti di parte, pur nel pieno riconoscimento della libertà di ogni cittadino ad avere un proprio orientamento politico.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sandri 2.7 e Iannuzzi 2.12.

Francesco STRADELLA, *presidente*, constata l'assenza del deputato Antonio Barbieri; si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 2.2.

Alfredo SANDRI (DS-U), nel sottoscrivere l'emendamento Nesi 2.3, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che esso riguarda una più precisa definizione delle competenze statali relativamente alla materia del governo del territorio e potrebbe dunque scongiurare ulteriori disagi, simili a quelli relativi alla materia dei beni culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nesi 2.3, approva l'emendamento Mantini 2.9 e l'emendamento 2.14 del relatore e respinge l'emendamento Realacci 2.8.

Ermete REALACCI (MARGH-U), sottoscrivendo l'emendamento Nesi 2.4, ne raccomanda l'approvazione, osservando come esso sia finalizzato ad istituire una sede in cui le differenti azioni e i vari soggetti coinvolti nel governo del territorio si rapportano con i programmi territoriali, in linea con una logica di codecisione.

Mauro CHIANALE (DS-U), nel rammentare le finalità originarie del provvedimento, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nesi 2.4, con cui si intende altresì consentire agli enti locali di svolgere in modo corretto la propria attività di programmazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nesi 2.4.

Ugo PAROLO (LNFP), in ordine al suo emendamento 2.5, relativo al tema della definizione della quantità e qualità degli standard nei piani urbanistici, sottolinea che l'attribuzione di determinate competenze allo Stato non risponde ad una logica dogmatica, ma all'esigenza concreta di definire criteri di gestione del territorio omogenei per tutto il Paese. Precisa infatti che non è pensabile che siano i comuni a definire tali criteri, in quanto troppo contigui agli interessi particolari del proprio territorio. Rileva che, a suo avviso, il livello ottimale per lo svolgimento di tale compito sarebbe quello statale, per quanto riguarda la fissazione dei criteri, e quello regionale, per la definizione di una disciplina puntuale.

Accoglie tuttavia la richiesta, avanzata dal relatore, di ritiro del suo emendamento 2.5, evidenziando peraltro la necessità che siano comunque discusse questioni analoghe a quella sollevata nel proprio emendamento e riproposte in altri emendamenti presentati dal suo gruppo.

Alfredo SANDRI (DS-U), riprendendo le considerazioni svolte dal deputato Parolo, osserva che le proposte emendative presentate dal suo gruppo ricalcavano il significato dell'emendamento testé ritirato dal presentatore. Nel ribadire l'importanza di scongiurare un'interpretazione non uniforme delle norme e stabilire in maniera precisa le competenze e i ruoli svolti da tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio, in particolare dai privati, dichiara quindi di fare proprio l'emendamento Parolo 2.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parolo 2.5, fatto proprio dal deputato Sandri, ed approva l'emendamento 2.15 del Governo.

Maurizio Enzo LUPI (FI), *relatore*, intervenendo per una precisazione, intende sottolineare che il tema degli standard di qualità sarà affrontato in occasione dell'esame dell'articolo 6 del testo unificato.

Francesco STRADELLA, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti ai primi due articoli del provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.